

AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA

"CANNIZZARO"

95126 CATANIA

REGOLAMENTO PER LA VIABILITÀ INTERNA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO (adottato con deliberazione 2185/2016 come modificato con deliberazione n. 790 del 07.03.2018)

Il presente Regolamento modifica e sostituisce il "Regolamento per la viabilità interna del Presidio Ospedaliero" adottato con deliberazione 2185/2016, a seguito del nuovo piano viario e di parcheggio adottato con delibera n 3845 del 22/11/2017 .

ARTICOLO 1

Definizione e natura dell'area soggetta a regolamentazione - Norme applicabili

Il presente Regolamento disciplina l'accesso nonché il pubblico passaggio e lo stazionamento dei veicoli a motore all'interno del Presidio Ospedaliero Cannizzaro.

Poiché l'Ospedale si configura come area privata ,assoggettata ad uso pubblico, o comunque quale area demaniale aperta al pubblico transito, allo stesso si applicano le norme del Codice della Strada, approvato con D.l.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni oltre che del relativo Regolamento di Attuazione; da cui si intendono in particolar modo mutuati, per la parte normativa ed in quanto applicabili e compatibili con il predetto status di fatto e di diritto del Presidio, gli artt. 38 CDS (*Segnaletica stradale*), 157 CDS (*Arresto, fermata e sosta dei veicoli*), 158 CDS (*Divieto di fermata e sosta dei veicoli*), 159 CDS(*Rimozione e blocco dei veicoli*), 75 Reg. d.Att. CDS (*Campo di applicazione delle norme sulla segnaletica stradale*). I veicoli di coloro che si recano all'Ospedale o che accompagnano dei pazienti – eccezion fatta per quelli specificamente indicati nel successivo art. 5 dovranno essere necessariamente posteggiati negli appositi stalli adibiti a parcheggio all'interno dell'area ospedaliera delimitati dal colore blu e/o dal colore bianco. Gli stalli delimitati dal colore rosso si intenderanno riservati a parcheggio dei mezzi di manutenzione interna ed attività di scarico , mentre gli stalli delimitati dal colore giallo e rosa si intenderanno riservati esclusivamente rispettivamente ai portatori di handicap ed alle donne in stato di gravidanza ;

ARTICOLO 2

Principi di carattere generale

I dipendenti, gli utenti e, più in generale, tutti coloro che sono autorizzati ad accedere all'interno del Presidio dell'Azienda Ospedaliera, anche solo in via provvisoria, sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento, oltre che delle relative norme di comportamento.

La circolazione dei veicoli all'interno del Presidio Ospedaliero deve avvenire in modo da non costituire mai pericolo od intralcio per l'attività ospedaliera e/o sanitaria, con particolare riguardo alle aree di accesso al Pronto Soccorso ed ai Reparti. In ogni caso, dovrà essere salvaguardata la sicurezza stradale e la fluidità del traffico.

Il transito e la sosta dei veicoli devono avvenire in modo tale da garantire che le vie di circolazione e gli spazi in prossimità degli ingressi alle strutture o degli accessi al sito restino sempre sgombri al fine di assicurarne l'utilizzazione in caso di emergenza o di necessità.

Sia all'esterno che all'interno dell'Ospedale la sosta dei veicoli è consentita solo nelle aree e negli spazi appositamente individuati con idonea segnaletica verticale e/o orizzontale.

L'utilizzo dei parcheggi sia esterni che interni ai Presidi non comporta alcun obbligo di vigilanza e/o custodia o responsabilità per il deposito a carico della AOEC che, in ogni caso, non risponde di eventuali danni arrecati ai veicoli in sosta, né è responsabile per il loro furto in tutto od in parte né per eventuali accessori od oggetti ivi contenuti.

In ogni caso, con l'accesso al Presidio Ospedaliero , gli utenti si assumono ogni responsabilità per eventuali

danni, per cause e/o fatti a loro riconducibili, prodotti agli altrui veicoli o a persone, nonché agli immobili, alle strutture alle pertinenze ed alle attrezzature dell'Azienda Ospedaliera.

ARTICOLO 3

Limite di velocità all'interno del Presidio Ospedaliero

I conducenti dei veicoli autorizzati all'accesso nel Presidio Ospedaliero devono sempre rispettare i limiti di velocità di volta in volta imposti ed indicati dagli appositi segnali di prescrizione.

In linea generale e comunque quando non siano presenti cartelli o segnali indicatori di un diverso limite di velocità, la stessa deve essere mantenuta nel limite dei 30 Km/h.

ARTICOLO 4

Segnaletica Stradale

La segnaletica stradale all'interno del Presidio Ospedaliero è predisposta e/o installata a cura e sotto la responsabilità dell'Ufficio Tecnico, in conformità alle esigenze di viabilità dell'Ospedale di volta in volta rilevate ed in relazione allo stato dei luoghi.

ARTICOLO 5

Veicoli autorizzati all'ingresso nel Presidio Ospedaliero

L'ingresso nelle aree ospedaliere da parte dei veicoli dei Pazienti e Visitatori avviene attraverso i passi carrai principali .

Dagli ingressi principali carrai sono autorizzati ad accedere all'interno del Presidio Ospedaliero i seguenti veicoli:

- a) Autoambulanze e mezzi di soccorso, veicoli dei VV.FF., delle Forze dell'Ordine e/o della Pubblica Autorità;
- b) Automezzi dell'Azienda o di altre Aziende Sanitarie munite di contrassegno autoadesivo aziendale od altro segno distintivo, anche esterno;
- c) Automezzi dei soggetti di volta in volta invitati dalla Direzione Generale o di Presidio e segnalati con apposita comunicazione al Servizio di Vigilanza o agli ausiliari della viabilità ;
- d) Automezzi di portatori di handicap – ai sensi dell'art. 381 DPR 495/82 – purché munite di regolare contrassegno rilasciato dalla competente Autorità Amministrativa ed in concreto adibiti al trasporto del titolare del contrassegno stesso; a costoro sono comunque riservati i parcheggi all'interno del Presidio contrassegnati da strisce di colore giallo e dall'apposito segnale di riconoscimento ;
- e) Automezzi condotti da donne di in stato di gravidanza munite di apposita certificazione analogamente a quanto rilasciato loro per l'esenzione dall'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza; a queste ultime sono comunque riservati alcuni parcheggi all'interno di ciascun Presidio contrassegnati da strisce di colore rosa;
- f) Automezzi di Ditte Fornitrici di servizi e/o lavori nei limiti e con le modalità di volta in volta stabiliti;
- g) Automezzi dei Fornitori o dei Corrieri , per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle merci trasportate;
- j) Automezzi di visitatori privati che accompagnino pazienti non deambulanti, o con evidenti difficoltà motorie, diretti al Pronto Soccorso od ad altre strutture dell'Ospedale;
- k) Utenti affetti da patologia di gravità tale da impedire o sconsigliare la deambulazione (dialisi, chemioterapia ecc.) purché munite di relativa certificazione.

Sarà comunque facoltà della Direzione prevedere ulteriori limitazioni e/o divieti alla circolazione ed alla sosta dei veicoli in relazioni a particolari circostanze che riguardino il Presidio.

ARTICOLO 6

Rimozione forzata dei veicoli

Potranno essere sottoposti a rimozione forzata e/o sanzionatura con multa pecuniaria in conformità alla normativa indicata all'articolo 1 del presente Regolamento nonché agli artt. 354 e 355 Reg. dAtt. del Codice della strada o invero secondo le tariffe previste nel vigente capitolato del servizio di gestione dei parcheggi aziendali tutti i veicoli che all'interno dell'area di competenza del Presidio Ospedaliero Cannizzaro si rinverranno posteggiati:

- a) all'interno degli spazi riservati alla fermata od alla sosta dei veicoli delle persone portatrici di handicaps o delle donne in stato di gravidanza;
- b) negli spazi riservati allo stazionamento delle ambulanze o dei veicoli di soccorso nonché in prossimità o lungo i percorsi previsti per gli stessi;
- c) al di fuori delle zone riservate alla sosta od al parcheggio od in presenza di cartelli con indicato il divieto di sosta o comunque quando gli stessi non siano collocati secondo le prescrizioni della segnaletica verticale ed orizzontale;
- d) all'interno del parcheggio multipiano nel caso in cui il mezzo sia stato posizionato in maniera tale da occupare impropriamente più posti o costituire intralcio ;
- e) in modo da ostruire, impedire o comunque ostacolare l'accesso agli ingressi carrai e/o pedonali al Pronto Soccorso, ai Reparti, alle strutture ospedaliere;
- f) in seconda fila, sui marciapiedi, sulle aiuole o zone verdi, lungo o tra i cordoli posti al centro delle carreggiate, allo sbocco dei passi carrai o delle aree di parcheggio, sugli attraversamenti pedonali, sugli incroci, in curva, in corrispondenza dell'apposita segnaletica di rimozione e/o di divieto di sosta, disposta anche solo in via provvisoria;
- g) davanti od in prossimità dei cassonetti dei rifiuti o contenitori analoghi;
- h) negli spazi destinati al carico e scarico delle merci e/o negli spazi asserviti ad impianti od attrezzature destinati a servizi anche se non di emergenza;
- i) laddove la sosta costituisca comunque pericolo od intralcio alla circolazione (*anche al fine di assicurare condizioni di accesso e libera fuga per la sicurezza ai sensi del D.L.vo 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni*) nonché a seguito di disposizioni emanate dall'amministrazione, per manifestazioni autorizzate o per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo;
- j) in aree di cantiere o laddove debbano essere eseguiti lavori di qualsiasi genere segnalati dall'apposita cartellonistica.

ARTICOLO 7

Soggetti abilitati a richiedere la rimozione forzata dei veicoli - Procedura

La rimozione forzata di veicoli che versino in una delle situazioni descritte al precedente articolo 6 può essere richiesta agli/dagli operatori della viabilità , appositamente delegati nominativamente e con specifico atto posto in essere dalla AOEC e dipendenti della società incaricata della gestione , in concessione , del servizio parcheggi e viabilità.

La rimozione potrà avvenire su iniziativa degli ausiliari od anche dietro semplice segnalazione di terze persone o del DEC o RUP del Servizio gestione , in concessione , dei parcheggi.

Verificata la situazione di irregolarità, il personale della società affidataria del servizio di ausiliario della viabilità provvederà a documentare - in primo luogo e con apposita fotografia – l'infrazione del veicolo incriminato nonché a redigere un verbale , indicando il giorno, l'ora ed il luogo in cui è stata rinvenuta la vettura, nonché il modello ed il numero di targa del veicolo oltre al motivo che giustifica la rimozione. La documentazione del predetto verbale con allegata fotografia verrà conservata presso gli Uffici del gestore del parcheggio per il caso di contestazioni o richieste di chiarimenti da parte del proprietario del veicolo rimosso.

Una volta caricata la vettura sul carro-attrezzi, il personale della Ditta esterna incaricata del servizio la trasporta al proprio deposito, ove la trattiene in attesa del pagamento delle relative spese da parte del trasgressore e della sua riconsegna

Tutte le operazioni di rimozione, trasporto, ricovero, pagamento delle spese e riconsegna delle vetture

irregolarmente posteggiate avvengono a cura e sotto la completa ed esclusiva responsabilità della Ditta esterna incaricata del servizio, senza che ciò possa in alcun modo comportare diritti e/o pretese di sorta in capo ai proprietari delle stesse nei confronti della Azienda Ospedaliera Cannizzaro per danneggiamenti, furti od altro.

Analogamente, resteranno in capo alla Ditta incaricata del servizio tutti gli eventuali danni che i mezzi e/o il personale di quest'ultima dovesse infliggere ai mezzi prelevati così come alle strutture, immobili e/o manufatti di proprietà dell'Azienda.

ARTICOLO 8

Spese per la rimozione forzata – Modalità di pagamento

Tutte le spese per l'intervento, la rimozione forzata, il deposito, il ricovero e la riconsegna dei veicoli sono come detto a totale carico del proprietario o del conducente del veicolo rimosso rinvenuto in una delle situazione di cui al precedente articolo 7, all'interno del Presidio Ospedaliero .

ARTICOLO 9

Restituzione del veicolo

La restituzione del veicolo avverrà da parte della Ditta incaricata del servizio a fronte del pagamento delle relative spese di intervento, rimozione e deposito e previa identificazione del proprietario o di un suo delegato che dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta del veicolo in precedenza rimosso e dell'assenza di danni conseguenti alla rimozione.

ARTICOLO 10

Esenzione da responsabilità

La Azienda Ospedaliera Cannizzaro resta completamente esonerata ed esente da ogni tipo di responsabilità e colpa per eventuali danni che dovessero verificarsi alle vetture, ai loro accessori, pertinenze nonché al loro contenuto in conseguenza delle predette operazioni di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi.

ARTICOLO 11

Disposizioni di Rinvio

Per quanto non specificato nel presente regolamento si rinvia , dal punto di vista operativo , al contenuto del disciplinare/capitolato del servizio di gestione parcheggi che conseguentemente integra il contenuto del presente regolamento .